

**Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate**

SOMMARIO	Paragrafi
Finalità	1
Ambito di applicazione	2-5
Classificazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) come possedute per la vendita	6-14
Attività non correnti da abbandonare	13-14
Valutazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita	15-29
Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)	15-19
Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini	20-25
Modifiche a un programma di vendita	26-29
Presentazione e informazioni integrative	30-42
Presentazione di attività operative cessate	31-36
Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio	37
Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita	38-40
Informazioni aggiuntive	41-42
Disposizioni transitorie	43
Data di entrata in vigore	44
Sostituzione dello IAS 35	45

## FINALITÀ

1. Il presente IFRS ha la finalità di definire la contabilizzazione delle attività possedute per la vendita e le modalità di esposizione in bilancio delle *attività operative cessate* e le relative informazioni integrative. In particolare, il presente IFRS stabilisce:
  - (a) che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, siano valutate al minore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei *costi di vendita*, e che l'ammortamento su tali attività cessi;
  - e
  - (b) che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita siano esposte separatamente nello stato patrimoniale, e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel conto economico.

## IFRS 5

## AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Le disposizioni per la classificazione ed esposizione in bilancio previste dal presente IFRS si applicano a tutte le *attività non correnti* (\*) *rilevate* e a tutti i *gruppi in dismissione* di un'entità. Le disposizioni relative alla valutazione contenute nel presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti e a tutti i gruppi in dismissione rilevati (come indicati nel paragrafo 4), ad eccezione di quelle attività, elencate nel paragrafo 5, che continueranno a essere valutate in conformità al Principio di riferimento ivi indicato.
3. Le attività classificate come non correnti, in conformità allo IAS 1, *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2003), non devono essere riclassificate tra le *attività correnti* finché non soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita in conformità al presente IFRS. Le attività appartenenti a una classe che un'entità considerarebbe normalmente come non correnti, acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non devono essere considerate correnti a meno che non soddisfino i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, in conformità al presente IFRS.
4. Talvolta un'entità dismette un gruppo di attività, insieme ad alcune passività direttamente correlate, con un'unica operazione. Tale gruppo in dismissione può essere un insieme di *unità generatrici di flussi finanziari*, un'unica unità generatrice di flussi finanziari o una parte di un'unità generatrice di flussi finanziari. (\*\*) Il gruppo può includere qualsiasi attività e passività dell'entità, comprese le attività correnti, le passività correnti e le attività escluse in base al paragrafo 5 dalle disposizioni di valutazione del presente IFRS. Se un'attività non corrente rientrante nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS fa parte di un gruppo in dismissione, i requisiti di valutazione del presente IFRS si applicano al gruppo nel suo insieme, così che il gruppo è valutato al minore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le disposizioni per la valutazione delle singole attività e passività nell'ambito di un gruppo in dismissione sono espone nei paragrafi 18, 19 e 23.
5. Le disposizioni per la valutazione di cui al presente IFRS (\*\*\*) non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dai Principi indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:
  - (a) attività fiscali differite (IAS 12 *Imposte sul reddito*).
  - (b) attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19 *Benefici per i dipendenti*).
  - (c) attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.
  - (d) attività non correnti contabilizzate in conformità al modello del *fair value* (valore equo) nello IAS 40 *Investimenti immobiliari*.
  - (e) attività non correnti valutate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 *Agricoltura*.
  - (f) diritti contrattuali derivanti da contratti assicurativi, secondo la definizione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*.

## CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA

6. **Un'entità deve classificare un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo.**

(\*) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Alla classificazione di tali attività si applica il paragrafo 3.

(\*\*) Tuttavia, dal momento in cui si presume che i flussi finanziari di un'attività o di un gruppo di attività derivino principalmente dalla vendita piuttosto che dall'uso continuativo, essi diventano meno dipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività, e pertanto un gruppo in dismissione che faceva parte di una unità generatrice di flussi finanziari diviene a sua volta una separata unità generatrice di flussi finanziari.

(\*\*\*) Ma non i paragrafi 18 e 19, che invece dispongono che le attività in questione debbano essere valutate in conformità agli altri IFRS applicabili.

7. Perché ciò si verifichi, l'attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, soggetta a condizioni, che sono d'uso e consuetudine, per la vendita di tali attività (o gruppi in dismissione) e la vendita deve essere *altamente probabile*.
8. Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell'attività (o del gruppo in dismissione), e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l'attività (o gruppo in dismissione) deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio *fair value* (valore equo) corrente. Inoltre, il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l'improbabilità che il programma possa essere significativamente modificato o annullato.
9. Gli eventi o le circostanze possono estendere il periodo di completamento della vendita oltre un anno. L'estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo dell'entità e se vi sono sufficienti evidenze che l'entità resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell'attività (o del gruppo in dismissione). Ciò avviene quando si verificano le condizioni esposte nell'Appendice B.
10. Le operazioni di vendita comprendono le permutate di attività non correnti con altre attività non correnti laddove lo scambio ha sostanza commerciale, in conformità allo IAS 16 *Immobil, impianti e macchinari*.
11. Se un'entità acquisisce un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva vendita, deve classificare l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita alla data dell'acquisizione soltanto se è soddisfatta la condizione dell'anno di cui al paragrafo 8 (ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo 9) e se è altamente probabile che qualsiasi altro criterio di cui ai paragrafi 7 e 8, non soddisfatto in quel momento, sia rispettato entro un breve lasso di tempo dall'acquisizione (solitamente entro tre mesi).
12. Se i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 vengono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio l'entità non deve classificare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita. Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura del bilancio ma prima della sua autorizzazione alla pubblicazione, l'entità deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi 41(a), (b) e (d) nelle note.

#### **Attività non correnti da abbandonare**

13. L'entità non deve classificare come posseduta per la vendita un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) destinata ad essere abbandonata. Ciò perché il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Tuttavia, se il gruppo in dismissione da abbandonare soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 32(a)-(c), l'entità deve presentare in bilancio i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33 e 34, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti (o gruppi in dismissione) destinate a essere dismesse dall'uso piuttosto che vendute.
14. Un'entità non deve contabilizzare come abbandonata un'attività non corrente temporaneamente inutilizzata.

#### **VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA**

##### **Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)**

15. **Un'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.**

**IFRS 5**

16. Se una attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta per la vendita (vedere paragrafo 11), l'applicazione del paragrafo 15 comporterà che l'attività (o gruppo in dismissione) sarà valutata, al momento della rilevazione iniziale, al minore tra il valore contabile - se non fosse stata classificata come posseduta per la vendita (per esempio, al costo) - e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. Pertanto, se l'attività (o gruppo in dismissione) è acquisita come parte di una aggregazione aziendale, deve essere valutata al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita.
17. Se la vendita è prevista che si concluderà tra più di un anno, l'entità deve valutare i costi di vendita al loro valore attuale. Qualsiasi incremento nel valore attuale dei costi di vendita derivante dal trascorrere del tempo deve essere rilevato nel conto economico come onere finanziario.
18. Immediatamente prima della classificazione iniziale dell'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, i valori contabili dell'attività (o di tutte le attività e passività del gruppo) devono essere valutati in conformità agli IFRS applicabili.
19. Al momento della successiva rimisurazione di un gruppo in dismissione, i valori contabili di ogni attività e passività che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, ma che sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, devono essere rideterminati in conformità agli IFRS applicabili prima che sia rideterminato il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita del gruppo in dismissione.

**Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini**

20. Un'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell'attività (o del gruppo in dismissione) al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, nella misura in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al paragrafo 19.
21. Un'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del *fair value* (valore equo) di un'attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in conformità al presente IFRS o precedentemente in conformità allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.
22. Un'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del *fair value* (valore equo) di un gruppo in dismissione, al netto dei costi di vendita:
  - (a) nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al paragrafo 19;ma
  - (b) solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità al presente IFRS o, precedentemente, in conformità allo IAS 36, sulle attività non correnti che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS.
23. La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, nell'ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 104(a) e (b) e 122 dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004).
24. Una plusvalenza o minusvalenza non già rilevata alla data di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), deve essere rilevata entro la data di eliminazione contabile. Le disposizioni per l'eliminazione contabile sono esposte:
  - (a) nei paragrafi 67-72 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) per gli immobili, impianti e macchinari,e
  - (b) nei paragrafi 112-117 dello IAS 38 *Attività immateriali* (rivisto nella sostanza nel 2004) per le attività immateriali.
25. Un'entità non deve ammortizzare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o che fa parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita. Gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono continuare ad essere rilevati.

**Modifiche a un programma di vendita**

26. Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita.
27. L'entità deve valutare un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) al minore tra:
- (a) il valore contabile prima che l'attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita,
  - e
  - (b) il suo *valore recuperabile* alla data della successiva decisione di non vendere. (\*)
28. L'entità deve rilevare qualsiasi necessaria rettifica del valore contabile di un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita nel risultato economico (\*\*) relativo alle attività operative in esercizio («continuing operations») nel periodo in cui le condizioni specificate nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatte. L'entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce di conto economico utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.
29. Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività o passività del gruppo in dismissione continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano tali condizioni non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.

## PRESENTAZIONE E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

30. **Un'entità deve esporre e illustrare tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione).**

**Presentazione di attività operative cessate**

31. Un *componente* di un'entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un'entità è mantenuto operativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari.
32. Una attività operativa cessata è un componente di un'entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita,
- e
  - (a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,

(\*) Se l'attività non corrente fa parte di una unità generatrice di flussi finanziari, il suo valore recuperabile è rappresentato dal valore contabile che sarebbe stato rilevato dopo l'allocazione delle perdite per riduzione di valore derivanti da quella unità generatrice di flussi finanziari in conformità con lo IAS 36.

(\*\*) A meno che non si tratti di immobili, impianti e macchinari, o di un'attività immateriale rivalutata in conformità con lo IAS 16 o lo IAS 38 prima di essere classificata come posseduta per la vendita, nel qual caso la rettifica deve essere considerata come un incremento o decremento per ripristino di valore.

**IFRS 5**

- (b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività,

o

- (c) è una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita.

33. Un'entità deve indicare:

- (a) un unico importo da esporre nel conto economico rappresentato dal totale:

- (i) degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali,

e

- (ii) dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata.

- (b) un'analisi dell'unico importo di cui al punto (a) suddivisa in:

- (i) i ricavi, i costi e gli utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al netto degli effetti fiscali;

- (ii) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12;

- (iii) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l'attività operativa cessata;

e

- (iv) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12.

L'analisi può essere presentata nelle note o inclusa nel prospetto del conto economico. Se è esposta nel prospetto del conto economico, deve comparire in una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, ossia distintamente dalle attività operative in esercizio. L'analisi non è richiesta nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (vedere paragrafo 11).

- (c) i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, agli investimenti e alle attività finanziarie dell'attività operativa cessata. L'informativa può essere inclusa nelle note o nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione hanno i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita (vedere paragrafo 11).

34. Un'entità deve ripresentare l'informativa di cui al paragrafo 33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l'informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell'ultimo bilancio presentato.

35. Le rettifiche apportate nell'esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata devono essere classificate separatamente tra le attività operative cessate. La natura e l'importo di tali rettifiche devono essere indicati. Esempi di circostanze in cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:

- (a) la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell'operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l'acquirente.

- (b) la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore.
  - (c) l'estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l'estinzione sia direttamente connessa all'operazione di dismissione.
36. Se un'entità cessa di classificare un componente di un'entità come posseduto per la vendita, i risultati dell'attività del componente precedentemente rappresentati in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33-35, devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.

#### **Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio**

37. Tutte le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla rideterminazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita che non risponde alla definizione di attività operativa cessata devono essere incluse nel risultato delle attività operative in esercizio.

#### **Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita**

38. Un'entità deve presentare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita separatamente dalle altre attività dello stato patrimoniale. Le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività dello stato patrimoniale. Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto. Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto di stato patrimoniale o nella nota integrativa, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 39. Un'entità deve esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente rilevato direttamente nel patrimonio netto relativo ad un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita.
39. Se il gruppo in dismissione è costituito da una controllata acquisita, che all'acquisizione già soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (vedere paragrafo 11), non è richiesta l'indicazione delle principali classi di attività e passività.
40. Un'entità non deve riclassificare o ripresentare gli importi in precedenza classificati come attività non correnti, o come attività e passività appartenenti a gruppi in dismissione, classificati come posseduti per la vendita, negli stati patrimoniali degli esercizi precedenti presentati a fini comparativi per uniformarsi alla classificazione nello stato patrimoniale dell'ultimo esercizio presentato.

#### **Informazioni aggiuntive**

41. Un'entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:
- (a) una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
  - (b) una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;
  - (c) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità ai paragrafi 20-22 e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico, la voce di conto economico che include tale plusvalenza o minusvalenza;

**IFRS 5**

(d) se applicabile, il segmento in cui l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è inclusa in conformità allo IAS 14 *Informativa di settore*.

42. Se sono applicabili il paragrafo 26 o il paragrafo 29, un'entità deve indicare, nell'esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell'attività non corrente (o il gruppo in dismissione), una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione e l'effetto di tale decisione sul risultato dell'esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

43. Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore del presente IFRS. Un'entità può applicare le disposizioni del presente IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore del presente IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare il presente IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri sono stati originariamente soddisfatti.

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE

44. L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

## SOSTITUZIONE DELLO IAS 35

45. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 35 *Attività destinate a cessare*.
-

## APPENDICE A

**Definizione dei termini**

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

<b>unità generatrice di flussi finanziari</b>	Il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
<b>componente di un'entità</b>	Operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia a fini del bilancio, dal resto della entità.
<b>costi di vendita</b>	I costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività (o <b>gruppo in dismissione</b> ), esclusi gli oneri finanziari e fiscali.
<b>attività corrente</b>	Un'attività che soddisfa uno qualsiasi dei seguenti criteri:  (a) si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità;  (b) è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata;  (c) si suppone sia realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;  o  (d) è rappresentata da denaro o altra attività equivalente a meno che non sia vincolata per quanto concerne la sua capacità di essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
<b>attività operativa cessata</b>	Un <b>componente di un'entità</b> che è stata dismessa o classificato come posseduto per la vendita e:  (a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,  (b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di una importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività,  o  (c) è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.
<b>gruppo in dismissione</b>	Un gruppo di attività da dismettere assieme, attraverso la vendita o altro, in un'unica operazione, e di passività direttamente connesse a tali attività, che saranno trasferite nel corso dell'operazione. Il gruppo comprende l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale se il gruppo è una <b>unità generatrice di flussi finanziari</b> a cui è stato allocato l'avviamento in conformità alle disposizioni dei paragrafi 80-87 dello IAS 36 <i>Riduzione di valore delle attività</i> (rivisto nella sostanza nel 2004) o se rappresenta un'attività nell'ambito di tale unità generatrice di flussi finanziari.
<b>fair value (valore equo)</b>	Il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
<b>impegno irrevocabile di acquisto</b>	Un accordo con un soggetto terzo, vincolante per entrambe le parti e di solito legalmente esercitabile, che (a) definisce tutte le clausole contrattuali rilevanti, inclusi il prezzo e il momento delle operazioni, e (b) contiene dei disincentivi all'inadempimento delle prestazioni, sufficientemente elevati da rendere <b>altamente probabile</b> l'adempimento.

## IFRS 5

<b>altamente probabile</b>	Significativamente più che <b>probabile</b> .
<b>attività non corrente</b>	Un'attività che non soddisfa la definizione di <b>attività corrente</b> .
<b>probabile</b>	Più verosimile che non.
<b>valore recuperabile</b>	Il maggiore tra il <b>fair value (valore equo)</b> di un'attività al netto dei <b>costi di vendita</b> e il suo <b>valore d'uso</b> .
<b>valore d'uso</b>	Il valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno dall'uso continuativo di un'attività e dalla dismissione alla fine della sua vita utile.

---

## APPENDICE B

## Supplemento applicativo

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

## ESTENSIONE DEL PERIODO RICHiesto PER COMPLETARE UNA VENDITA

- B1 Come evidenziato nel paragrafo 9, l'estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, nel caso in cui il ritardo sia causato da eventi o da circostanze al di fuori del controllo dell'entità e nel caso in cui esistano sufficienti evidenze che l'entità mantenga il proprio impegno ad attuare il programma di dismissione dell'attività (o del gruppo in dismissione). Pertanto una eccezione al requisito di un anno previsto nel paragrafo 8, si applicherà nelle seguenti situazioni nelle quali gli indicati eventi e circostanze si verificano:
- (a) alla data in cui un'entità si impegna ad attuare un programma di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), essa ragionevolmente ritiene che terze parti (non un acquirente) imporranno delle condizioni al trasferimento della attività (o del gruppo in dismissione) tali da estendere il periodo necessario per completare la vendita, e:
    - (i) le azioni necessarie per rispondere a tali condizioni non possono essere avviate fino a quando non sarà ottenuto un *impegno irrevocabile di acquisto*,
    - e
    - (ii) un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno.
  - (b) un'entità ottiene un impegno irrevocabile di acquisto e, in conseguenza dello stesso, un acquirente o terze parti impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), precedentemente classificata come posseduta per la vendita, tali da estendere il periodo richiesto per completare la vendita, e:
    - (i) siano state intraprese delle azioni tempestive per soddisfare tali condizioni,
    - e
    - (ii) si attende una risoluzione favorevole dei fattori di ritardo.
  - (c) nel corso del periodo iniziale di un anno, si verificano condizioni precedentemente considerate improbabili e, di conseguenza, un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) precedentemente classificata come posseduta per la vendita sia venduta entro tale periodo, e:
    - (i) nel corso del periodo iniziale di un anno l'entità ha intrapreso le azioni necessarie a rispondere al cambiamento delle condizioni,
    - (ii) l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è attivamente scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole, considerato il cambiamento delle condizioni,
    - e
    - (iii) sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.
-

## IFRS 5

## APPENDICE C

**Modifiche apportate ad altri IFRS**

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

C1 Lo IAS 1, *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2003), è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 68 è modificato come segue:

68. **Come minimo, il prospetto di stato patrimoniale deve includere voci che presentino i seguenti valori, nella misura in cui non sono stati già presentati in base alle disposizioni di cui al paragrafo 68A:**

(a) ...

È inserito il paragrafo 68A riportato di seguito:

68A. **Il prospetto di stato patrimoniale deve includere anche delle voci rappresentative dei seguenti valori:**

(a) **il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;**

e

(b) **le passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5.**

Il paragrafo 81 è modificato come segue:

81. **Come minimo, il prospetto di conto economico deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:**

...

(d) **oneri fiscali;**

(e) **un singolo importo comprendente il totale (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l'attività operativa cessata;**

e

(f) **l'utile o la perdita.**

Il paragrafo 87(e) è modificato come segue:

(e) **attività operative cessate;**

C2 Nello IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*, il paragrafo 22(b) e (c) è modificato come segue:

(b) **comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;**

- (c) importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, altre dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;

C3 Lo IAS 14 *Informativa di settore* è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 52 è modificato come segue:

52. ***Un'entità deve indicare il risultato del settore per ciascun settore oggetto di informativa, presentando il risultato delle attività operative in esercizio ("continuing operations") separatamente dal risultato delle attività operative cessate.***

È inserito il paragrafo 52A riportato di seguito:

- 52A. ***Un'entità deve rideterminare i risultati di settore per gli esercizi precedenti presentati in bilancio, in modo tale che le informazioni richieste dal paragrafo 52 relative alle attività operative cessate si riferiscano a tutte le attività che erano state classificate come cessate alla data di riferimento dell'ultimo esercizio presentato in bilancio.***

Il paragrafo 67 è modificato come segue:

67. ***Un'entità deve presentare una riconciliazione tra l'informativa fornita per i settori presentati e l'informativa complessiva del bilancio consolidato o separato. Nel presentare la riconciliazione, l'entità deve riconciliare i ricavi di settore con i ricavi dell'entità (compresa l'indicazione dei ricavi da clienti esterni non inclusi nell'informativa di settore); i risultati economici di settore relativi ad attività operative in esercizio devono essere riconciliati in termini comparabili con il risultato operativo dell'entità per le attività operative in esercizio, nonché con il risultato economico dell'entità per le attività operative in esercizio; i risultati economici di settore da attività operative cessate devono essere riconciliati con il risultato economico dell'entità derivante da attività operative cessate; le attività del settore devono essere ...***

C4 Lo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, rivisto nella sostanza nel 2003, è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 3 è modificato come segue:

3. Il presente Principio non si applica a:

- (a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;

(b) attività biologiche...;

o

(c) diritti minerari...

Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi (b) e (c).

Il paragrafo 55 è modificato come segue:

55. ... L'ammortamento di un bene cessa alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente. Pertanto, l'ammortamento non cessa nel momento in cui l'attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, ...

## IFRS 5

Il paragrafo 73(e)(ii) è modificato come segue:

- (ii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;**

Il paragrafo 79(c) è modificato come segue:

- (c) il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall'uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;

C5 Nello IAS 17, *Leasing*, rivisto nella sostanza nel 2003, è inserito il paragrafo 41A riportato di seguito:

- 41A. Un'attività posseduta tramite leasing finanziario, classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, deve essere contabilizzata in conformità con tale IFRS.

C6 Lo IAS 27, *Bilancio consolidato e separato* è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 12 è modificato come segue:

- 12. Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante<sup>(\*)</sup>.**

Al paragrafo 12 è aggiunta la nota seguente:

- <sup>(\*)</sup> Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, deve essere contabilizzata in conformità con tale Principio.

I paragrafi 16-18 sono eliminati.

Il paragrafo 37 è modificato come segue:

- 37. Quando viene redatto il bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate non classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, devono essere contabilizzate:**

**(a) al costo, o**

**(b) in conformità allo IAS 39.**

**Lo stesso criterio va applicato per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, devono essere contabilizzate in conformità a quell'IFRS.**

Il paragrafo 39 è modificato come segue:

- 39. Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante.**

Il paragrafo 40(a) e (b) è eliminato.

C7 Lo IAS 28, *Partecipazioni in società collegate*, è modificato come indicato di seguito:

Il paragrafo 13 è modificato come segue:

13. ***Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:***

***(a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;***

***(b) ...***

Il paragrafo 14 è modificato come segue:

14. ***Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13(a) devono essere contabilizzate in conformità all'IFRS 5.***

Dopo l'eliminazione, operata dall'IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*, del riferimento allo IAS 22 *Aggregazioni di imprese*, il paragrafo 15 è modificato come segue:

15. Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere classificata tale, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza anche i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.

Il paragrafo 16 è eliminato.

Il paragrafo 38 è modificato come segue:

38. ***...evidenziato. Anche la quota di pertinenza del partecipante relativa alle attività operative cessate, di tali collegate, deve essere indicata separatamente.***

C8 Lo IAS 31, *Partecipazioni in joint venture*, è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 2(a) è modificato come segue:

***(a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;***

Il paragrafo 42 è modificato come segue:

42. ***Le partecipazioni in entità a controllo congiunto classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 devono essere contabilizzate in conformità con tale IFRS.***

Il paragrafo 43, dopo l'eliminazione del riferimento allo IAS 22 *Aggregazioni di imprese*, fatta dall'IFRS 3, è modificato come segue:

43. Quando la partecipazione in un'entità a controllo congiunto classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri necessari per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza anche i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.

Il paragrafo 44 è eliminato.

## IFRS 5

C9 Lo IAS 36, *Riduzione di valore delle attività* (pubblicato nel 1998), è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

1. ***Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle perdite per riduzione di valore di tutte le attività, eccetto che per:***
  - (a) ...
  - (f) ... *(vedere IAS 40 Investimenti immobiliari);*
  - (g) ... *(vedere IAS 41 Agricoltura);*
  - e
  - (h) ***attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all' IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.***

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

2. Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da lavori su ordinazione, alle attività fiscali differite o alle attività relative a benefici per dipendenti o attività classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) poiché i Principi esistenti applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.

Nel paragrafo 5, la definizione di unità generatrice di flussi finanziari è modificata come segue:

***Un'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.***

All'ultima frase del paragrafo 9(f) è aggiunta la nota seguente:

- (<sup>1</sup>) Una volta che l'attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), è esclusa dall'ambito di applicazione dello IAS 36 ed è contabilizzata in conformità all'IFRS 5.

C10 Lo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* (rivisto nella sostanza nel 2004), è modificato come indicato di seguito.

**Tutti i riferimenti a «prezzo netto di vendita» sono sostituiti con «fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita».**

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

2. ***Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:***
  - (a) ...
  - (i) ***attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all' IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.***

Il paragrafo 3 è modificato come segue:

3. Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da lavori su ordinazione, alle attività fiscali differite o alle attività relative a benefici per dipendenti o classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) poiché i Principi esistenti applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.

Nel paragrafo 6, la definizione di unità generatrice di flussi finanziari è modificata come segue:

**Un'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.**

All'ultima frase del paragrafo 12(f) è aggiunta la seguente nota:

- (<sup>\*)</sup> Una volta che l'attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), è esclusa dall'ambito di applicazione del presente Principio ed è contabilizzata in conformità all'IFRS 5.

C11 Nello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, il paragrafo 9 è modificato come segue:

9. Il presente Principio si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate* può richiedere informazioni aggiuntive.

C12 Lo IAS 38 *Attività immateriali* (pubblicato nel 1998) (<sup>\*)</sup> è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

2. Per esempio, il presente Principio non si applica a:

(a) ...

(e) ...;

(f) ... e valutazione);

e

(g) le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

Il paragrafo 79 è modificato come segue:

79. ... **L'ammortamento cessa alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente.**

Il paragrafo 106 è modificato come segue:

106. L'ammortamento non cessa se l'attività immateriale non è più utilizzata, a meno che l'attività non sia stata completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5.

(<sup>\*)</sup> Come modificato dallo IAS 16 nel 2003.

## IFRS 5

Il paragrafo 107(e)(ii) è modificato come segue:

- (ii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;

C13 Lo IAS 38, *Attività immateriali* (rivisto nella sostanza nel 2004) è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 3 è modificato come segue:

3. ... Per esempio, il presente Principio non si applica a:

(a) ...

- (h) le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

Il paragrafo 97 è modificato come segue:

97. ***... L'ammortamento cessa alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente...***

Il paragrafo 117 è modificato come segue:

117. L'ammortamento di un'attività immateriale con una vita utile finita non cessa se l'attività immateriale non è più utilizzata, a meno che l'attività non sia stata completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5.

Il paragrafo 118(e)(ii) è modificato come segue:

- (ii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;

C14 Lo IAS 40 *Investimenti immobiliari*, rivisto nella sostanza nel 2003, è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 9(a) è modificato come segue:

- (a) immobile destinato alla vendita nel corso del normale svolgimento dell'attività...

Il paragrafo 56 è modificato come segue:

56. ***Dopo la rilevazione iniziale, un'entità che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari in conformità alle disposizioni dello IAS 16 relativi a quel criterio salvo quelli che soddisfano i criteri per la classificazione come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. Gli investimenti immobiliari che soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) devono essere valutati in conformità all'IFRS 5.***

Il paragrafo 76(c) è modificato come segue:

- (c) ***le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;***

Il paragrafo 79(d)(iii) è modificato come segue:

- (iii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;**

C15 Lo IAS 41 *Agricoltura* è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 30 è modificato come segue:

30. ***Vi è la presunzione che il fair value (valore equo) di un'attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un'attività biologica i cui prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili e le cui stime alternative del fair value (valore equo) sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l'attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l'entità deve valutare l'attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita. Una volta che un'attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.***

Il paragrafo 50(c) è modificato come segue:

- (c) i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5;**

C16 L'IFRS 1, *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come segue.

Il paragrafo 12(b) è modificato come segue:

- (b) i paragrafi 26-34B proibiscono l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS.

Il paragrafo 26 è modificato come segue:

26. Il presente IFRS proibisce l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS relativi a:

- (a) ...
- (b) contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 28-30);
- (c) stime (paragrafi 31-34).
- (d) le attività classificate come possedute per la vendita e le attività operative cessate.

È inserito il paragrafo 34A riportato di seguito:

- 34A. L'IFRS 5 stabilisce che lo stesso deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che soddisfano i criteri per essere classificate come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore di tale IFRS. L'IFRS 5 consente a un'entità di applicare le disposizioni di tale IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che si qualificano come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore di tale IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare tale IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri erano stati originariamente soddisfatti.

**IFRS 5**

È inserito il paragrafo 34B riportato di seguito:

34B. Un'entità con data di transizione agli IFRS antecedente il 1° gennaio 2005 deve applicare le disposizioni transitorie dell'IFRS 5. Un'entità con data di transizione agli IFRS al 1° gennaio 2005 o successiva deve applicare l'IFRS 5 retroattivamente.

C17 L'IFRS 3, *Aggregazioni aziendali* è modificato come indicato di seguito

Il paragrafo 36 è modificato come segue:

36. **L'acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un'aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisita che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi *fair value* (valori equi) a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, che devono essere rilevate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. Ogni differenza...**

Il paragrafo 75(b) e (d) è modificato come segue:

(b) l'ulteriore avviamento rilevato nel corso dell'esercizio a eccezione dell'avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all'atto dell'acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5;

(d) l'avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5 e l'avviamento eliminato contabilmente nel corso dell'esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;

C18 Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi e le relative Interpretazioni, applicabili al 31 marzo 2004, tutti i riferimenti alle «attività destinate a cessare» devono essere modificati in «attività operative cessate».

---